

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

25 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

25 MAG. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA
PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI - O -

DELIBERAZIONE N° 2737

OGGETTO: Approvazione Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della
Provincia di Rieti.



OGGETTO: Approvazione Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia di Rieti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997 n.9;

VISTA la deliberazione consiliare n.495 del 20/01/99, con la quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia di Rieti;

VISTA la deliberazione n.1 del 09/03/99 del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.T. della Provincia di Rieti con la quale, ai sensi dell'art.20 C. 1 L.R. n.9/97, è stato approvato lo Statuto;

VISTO il comma 2 del citato art.20 della L.R.9/97 che stabilisce che lo Statuto è approvato con deliberazione della G.R. che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover apportare la seguente modifica a pag.7 all'art.14, comma 3, eliminando la dizione "senza necessità di delibera ricognitiva";

RITENUTO infine di non aver null'altro da osservare nello Statuto in questione che risulta, con la modifica di cui sopra, in sintonia con il dettato della L.R. n.9/97;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport;

D E L I B E R A

Per i motivi sopra esposti:

di approvare lo Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) della Provincia di Rieti, che fa parte integrante della presente delibera, con le modifiche di cui in narrativa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo di merito della L. n. 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

15 GIU 1999



ALLEG. alla DELIB. N. 2737
 DEL 25 MAG. 1999

em

NORME STATUTARIE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA – APT

1. L' Azienda di promozione turistica della Provincia di Rieti, istituita ai sensi e per gli scopi della legge regionale 15 maggio 1997, n°9, assume la denominazione di APT della Provincia di Rieti ed ha sede nella città di Rieti. Allo scopo di consentire una più fattiva presenza nei siti del territorio provinciale di maggiore interesse turistico e permettere una più efficace opera di raccordo e di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni pro-loco e gli operatori del settore, l'APT può istituire due sedi decentrate.
2. Per lo svolgimento della propria attività sul territorio l'Apt si avvale di propri Uffici di informazione e assistenza al turista - IAT. Si avvale, altresì, della rete degli Uffici di Informazione e Assistenza al Turista - IAT affidati in convenzione e dei Centri Visitatori di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto.
3. Gli IAT dell'Apt sono strutture dell'Azienda di Promozione Turistica, la cui regolamentazione è rinviata a successivo atto deliberativo.
4. Il personale in dotazione alla sede centrale e agli IAT dell'APT è individuato nella pianta organica dell'APT ed è soggetto a mobilità interna.

2 – STRUTTURA DELL'APT

1. L'APT è costituita in Area. L'Area è divisa in Servizi, Sezioni ed Uffici secondo quanto previsto nella pianta organica.

3. ORGANI DELL'APT

1. Sono Organi dell' A.P.T.:
 - a) il Presidente o nei casi previsti, il Commissario Straordinario
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti



4. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'A.P.T. , nominato con deliberazione del Consiglio regionale, è il Presidente della Provincia di Rieti. Il Presidente può delegare a rappresentarlo, di volta in volta e per singole materie o provvedimenti o sedute di C.d.A. l'Assessore Provinciale al Turismo. Il Presidente della Provincia garantisce con la sua funzione la continuità della Presidenza dell'A.P.T.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.T., ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal C.d.A., convoca e presiede il C.d.A., dispone per l'attuazione delle delibere, adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti.
3. Il C.d.A. elegge nel proprio interno il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il C.d.A. può essere convocato e presieduto dal Consigliere più anziano per età, che segnala alla Regione e al Consiglio provinciale la situazione determinatasi.
5. Ove l'assenza o l'impedimento diventino definitivi, la sostituzione del Presidente segue le regole della sua elezione o sostituzione nel Consiglio provinciale.
6. Il Presidente sottopone i provvedimenti indifferibili e urgenti da lui adottati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, e comunque entro 14 giorni dall'adozione, salvo che ricorrano impedimenti, da far rilevare, che impongano una proroga. Dei provvedimenti che non siano portati a ratifica con le descritte modalità risponde personalmente il Presidente.
7. La deliberazione non ratificata viene annullata. Il Consiglio di Amministrazione disciplina gli effetti giuridici e patrimoniali del provvedimento non ratificato, senza imputazione al Presidente, a meno che non rilevi una violazione di legge o un evidente caso di incompetenza rispetto ai fini istituzionali dell'A:P:T.;
8. Il Presidente, nell'adottare le deliberazioni di propria competenza e quelle indifferibili e urgenti, viene assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e deve consultare il direttore, che fa rilevare a verbale il proprio parere.

5. SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il C.d.A. viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo, e tutte le volte che egli lo ritenga opportuno.
2. Il C.d.A. deve essere convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno



un terzo dei Consiglieri assegnati. La convocazione deve essere inviata entro i convocare il C.d.A. senza rispettare i termini sopra indicati, e con l'imprevidenza di almeno 24 ore, anche mediante telegramma, fax, o, in caso eccezionale, mediante avviso telefonico, omettendo anche l'indicazione dell'O.d.G.

5. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno. Il C.d.A. può decidere di trattare e deliberare anche argomenti non espressamente iscritti all'O.d.G., purché vi sia il consenso unanime dei Consiglieri assegnati.
6. L'avviso di convocazione, con le stesse modalità dei Consiglieri, viene inviato anche ai soli Revisori contabili effettivi.
7. Alle riunioni del C.d.A. partecipa con voto consultivo il Direttore dell'A.P.T., che fa risultare a verbale il suo eventuale voto contrario.
8. Segretario del C.d.A. è un funzionario designato dal Direttore dell'A.P.T., il quale provvede anche a designare il sostituto del Segretario per i casi in cui se ne manifesti la necessità. Il Direttore sceglie il Segretario tra il personale che sia dotato di professionalità adeguata al compito da svolgere.
9. Le sedute del C.d.A. non sono pubbliche, ma il Presidente può autorizzare motivatamente la presenza di terzi e può, ove lo richieda la natura degli argomenti da discutere, ammettere la presenza del pubblico.
10. Le votazioni hanno luogo ordinariamente con voto palese. Quando si tratti di nomine o designazioni o in casi particolari il C.d.A. può decidere con la maggioranza assoluta dei presenti di votare a scrutinio segreto.

6.VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del C.d.A. sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui uno dei Consiglieri assegnati non sia stato ancora nominato, oppure venga successivamente meno uno dei Consiglieri in carica, in attesa della integrazione del Consiglio la maggioranza assoluta si forma sul minor numero di Consiglieri ancora in carica.
2. Le deliberazioni si assumono a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il C.d.A. decade quando venga meno la maggioranza assoluta dei suoi Consiglieri. In tal caso, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale per le procedure di ricostituzione.



7. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Oltre alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dalla Regione, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:
 - a) lo statuto dell'A.P.T.;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) il regolamento del personale, le piante organiche e relative variazioni e, all'interno delle stesse, le professionalità necessarie;
 - d) il piani annuale delle iniziative da attuare sul territorio o direttamente o in collaborazione con l'Agenzia regionale;
 - e) il piano di organizzazione e distribuzione dei servizi di cui all'art. 24;
 - f) ogni altro atto di carattere generale che non sia di competenza di altro organo o soggetto dell'APT ai sensi della legge 9/97 o del presente statuto;
 - g) la relazione annuale sull'attività e sui risultati annuali, redatta dal direttore dell'A.P.T.
2. Il C.d.A. può deliberare l'immediata eseguibilità delle deliberazioni, dandone adeguata motivazione. Non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili le deliberazioni d'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Sono soggette a controllo di legittimità della Regione, ai sensi dell'art.26 della Legge 9/97 le seguenti deliberazioni: Statuto dell'A.P.T. e sue variazioni, bilanci annuali e relative variazioni, rendiconto di gestione, alienazioni e acquisti di immobili e locazioni ultranovennali, liti attive e passive, fatte salve per queste ultime le ragioni di urgenza e indifferibilità della deliberazione; piano annuale degli IAT.

8. I CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto ad avere le più ampie informazioni per un consapevole esercizio del loro mandato. Il Direttore mette a disposizione i funzionari responsabili.
2. I Consiglieri dimissionari indirizzano le dimissioni al Presidente che ne informa il Presidente della Giunta Regionale, per l'avvio della procedura di sostituzione. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vengono assunte al protocollo dell'APT e sono irrevocabili. Dal momento in cui la volontà di dimettersi è pervenuta al Presidente dell'APT, il numero dei consiglieri assegnati si riduce, ai fini della validità delle riunioni, fino alla ricomposizione del consiglio.



9. IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori contabili nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi membri effettivi.
2. Il Collegio partecipa alle sedute del C.d.A. e deve, perciò, esservi invitato con le stesse modalità dei Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione viene inviato ai soli Revisori effettivi.
4. I Revisori contabili hanno pieno diritto di accesso agli atti e documenti.
5. Quando venga meno un Revisore contabile effettivo, in suo luogo subentra, con atto di ricognizione del Presidente, il Revisore contabile supplente più anziano.
6. Il Collegio dei Revisori collabora con il Presidente e il C.d.A. nella funzione di controllo e indirizzo in conformità alla legge, al presente Statuto e al regolamento di contabilità, esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e sui risultati dell'esercizio; attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione contabile, redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo. La relazione può contenere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10. INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente degli organi dell'A.P.T. è incompatibile con quella di Consigliere regionale e amministratore degli enti dipendenti dalla Regione.
2. Non possono far parte dello stesso organo gli ascendenti o i discendenti e gli affini in linea diretta fino al quarto grado, nonché i fratelli e i coniugi.
3. Non possono far parte del collegio dei Revisori contabili, oltre ai soggetti dei Commi 1 e 2, i parenti e affini entro il quarto grado dei componenti il C.d.A.

11. INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI

1. Ai Consiglieri compete una indennità pari a quella spettante ai componenti del Comitato regionale sugli atti degli Enti locali per ogni seduta di C.d.A. nella quale partecipino ad almeno la metà degli argomenti iscritti all'O.d.G. o delle deliberazioni adottate. Per ogni giornata vale una sola seduta, anche se il C.d.A. si riunisce più volte.
2. Al Presidente, in considerazione della continuità dell'impegno richiestogli, viene assegnata un'indennità forfettaria mensile.
3. Ai Revisori dei conti compete un'indennità forfettaria mensile commisurata a tre sedute mensili, per il Presidente, e a due sedute mensili per gli altri componenti effettivi.



4. Ai Consiglieri inviati in missione, per ragioni d'ufficio in città diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione riservato ai Dirigenti.
5. Al Presidente quando è in missione fuori del territorio provinciale, compete il rimborso delle spese rapportato allo status di Presidente della Provincia.
6. Ai Consiglieri ed ai Revisori contabili compete il rimborso delle spese affrontate per partecipare alle riunioni del C.d.A. o a missioni autorizzate, nella misura e con le modalità riguardanti il personale della Regione, previo rilascio di una dichiarazione di responsabilità relativa alle spese effettivamente sostenute. Sono ammesse a rimborso le spese documentate relative a pedaggi autostradali e biglietti di viaggio.
7. Le spese per pasti in missione vengono liquidate nella misura prevista per il personale regionale.

CAPO II - UFFICI E SERVIZI

12. IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'A.P.T., nominato con le modalità di cui all'art.23 della Legge regionale n.9/97 è il responsabile della gestione amministrativa e funzionale dell'A. P.T. e degli IAT gestiti dall'A.P.T., e la esercita avvalendosi della struttura, del personale e dei servizi, in base alle direttive e agli indirizzi del C.d.A. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Partecipa con voto consultivo alle sedute del C.d.A.; formula, se richiesto, pareri ed esprime valutazioni in ordine a problemi di natura giuridico-amministrativa; emana tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l'esecuzione degli atti deliberativi; adotta gli ordini di servizio per l'attribuzione dei compiti e delle mansioni al personale dipendente; propone l'assegnazione e le modifiche degli incarichi dirigenziali; conferisce incarichi al personale di VII e VIII qualifica funzionale; secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata o in attesa di essa; verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività e dei servizi;
2. Il Direttore coadiuva il Presidente o opera su sua delega in sede di contrattazione decentrata;
3. In caso di prolungata assenza o impedimento, il Direttore può essere sostituito temporaneamente, con provvedimento del Presidente, da un dirigente con l'anzianità di qualifica più elevata in servizio presso l'A.P.T., o, in assenza, dal Funzionario di grado più elevato.
4. Al sostituto compete una indennità nella misura prevista dalla legge.
5. Annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Direttore presenta al C.d.A. una relazione sull'attività gestionale svolta in rapporto agli obiettivi fissati dal C.d.A..
6. Il trattamento economico del Direttore dell'A.P.T. è quello previsto per il Dirigente di Area della Regione Lazio.



13. I DIRIGENTI

1. I dirigenti rispondono al Direttore. Essi sono responsabili del buon andamento degli incarichi loro affidati, del personale assegnato e della buona conservazione del materiale in dotazione. Esercitano, nel campo di rispettiva competenza, le attività di cui al D.Lvo 29/93 come modificato dal D.Lvo 80/98, e, specificamente: presiedono le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche; stipulano i contratti per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare; esprimono il parere sulle proposte di deliberazione; formulano proposte al Direttore in materia di iniziative, di programmi e di progetti; curano l'attuazione dei programmi.
2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività dei loro uffici, della realizzazione dei programmi e progetti loro affidati, del rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
3. Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascun dirigente presenta al Direttore una relazione sull'attività svolta, anche ai fini della relazione di competenza del Direttore di cui all'art.12- comma 4.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal C.d.A., previa individuazione dei criteri, da stabilire in sede di contrattazione decentrata. La revoca segue le stesse procedure.

14. IL PERSONALE

1. L'organizzazione funzionale del Personale in Servizi, Sezioni, Uffici è disciplinata dalla Pianta organica.
L'assegnazione del Personale ai singoli incarichi è fatta dal Direttore.
2. Per fronteggiare le esigenze organizzative e funzionali degli uffici lat, il C.d.A. può autorizzare l'assunzione di personale stagionale, con ricorso a tutti gli istituti di lavoro a termine o precariale previsti dalle leggi.
3. Al Personale dell'A.P.T. si applicano le disposizioni e le leggi in vigore per il Personale della Regione Lazio, nonché contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali - Regioni, senza necessità di delibera ricognitiva.
4. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti prioritariamente tramite espletamento delle procedure concorsuali e selettive riservate al personale di ruolo in servizio e, successivamente, mediante la procedura della mobilità del personale tra le APT del Lazio o all'interno del comparto degli Enti Locali della Regione, la Giunta regionale procede alla indizione dei concorsi unici mediante la procedura di cui al comma 3 dell'art. 30 della Legge Regionale n° 9/97.

15. COLLEGI

1. Il Collegio di disciplina è unico per le A.P.T. del Lazio. Esso viene nominato



secondo le norme previste dal contratto nazionale di categoria. In via transitoria e sino al momento di insediamento di detto Collegio, le A.P.T. si avvalgono del Collegio di disciplina per i dipendenti della Regione Lazio

2. Il Nucleo di valutazione per l'attività dei Dirigenti è unico per le A.P.T. del Lazio. Esso viene nominato secondo le norme previste dal contratto nazionale di categoria. In via transitoria e sino al momento dell'insediamento di detto Nucleo, le A.P.T. si avvalgono del Nucleo di valutazione per i dirigenti della Regione Lazio.

CAPO III - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

16. PRINCIPI

1. L'A.P.T. assolve alla propria attività nel rispetto del principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, che spettano al Presidente e al Consiglio di Amministrazione; e compiti di gestione, che competono al Direttore e ai Dirigenti, così come delineati dall'art.3 del D.Lvo n. 29/93 modificato dal D.Lvo n.80/98 e ulteriori modificazioni.
2. L'azione amministrativa dell'A.P.T. deve svolgersi secondo principi di imparzialità, trasparenza, economicità, sollecitudine e semplificazione, evitando il ricorso a forme procedurali complesse, accelerando i processi decisionali, aderendo nel più breve tempo possibile, e comunque entro 10 giorni, alle richieste di classificazione, parere, sopralluogo, fatte salve gravi e motivate situazioni di impedimento.

17. DIRITTO DI ACCESSO

1. Il C.d.A. stabilisce le modalità di accesso agli atti amministrativi dell'A.P.T.
2. I cittadini hanno diritto di accesso agli atti amministrativi previa richiesta motivata fatta per iscritto e fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge o individuate dal C.d.A., anche di volta in volta. I documenti, previo pagamento delle spese di copiatura fissate dal C.d.A., possono essere rilasciati in copia dal Direttore.

18. FINANZIAMENTO

1. La Regione Lazio garantisce attraverso la propria legge di bilancio il finanziamento delle spese del Personale e di quelle fisse organizzative



dell'A.P.T., ed assicura il rapporto di provvista volto alla piena soddisfazione delle attività istituzionali perseguite dall'A.P.T.

2. L'A.P.T. può ricavare mezzi di finanziamento mettendo in vendita proprie o altrui pubblicazioni di carattere turistico, oggetti, souvenir, chiedere il rimborso delle spese per la prestazione di servizi non rientranti nelle attività istituzionali ordinarie, anche attraverso gli IAT e i Centri Visitatori, definendo le modalità in relazione allo specifico rapporto da attivare, partecipare a società e consorzi.
3. Ai sensi dell'art.28 della legge 9/97, il C.d.A. regola il pagamento dei servizi e di beni resi dall'A.P.T. ai sensi delle lettere c), d) ed f) del citato articolo.

19. REGOLAMENTI

Il C.d.A. adotta, entro un anno dalla sua entrata in funzione, regolamenti di attuazione dello Statuto e di contabilità.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE ESTERNA

20. UFFICI INFORMAZIONI E ASSISTENZA AL TURISTA - IAT

1. Il C.d.A. adotta il Piano provinciale degli IAT, individuando, d'intesa con la Regione Lazio, ai sensi dell'art.24 della legge regionale n.9/97 le altre località sedi di uffici IAT. Con il Piano provinciale viene adottato anche lo schema di convenzione di cui al successivo comma 4, e individuati il soggetto gestore dello IAT, la durata - annuale, stagionale, temporanea.
2. Il Piano provinciale viene adottato tenendo conto della entità dell'effettivo movimento turistico accertato attraverso la rilevazione statistica dell'A.P.T. o apposite e documentate certificazioni dei Comuni; della consistenza e qualità delle strutture turistiche, culturali, museali, monumentali, religiose o sportive esistenti nella zona ; della qualità dell'ambiente e del paesaggio, quando essi esercitino un particolare richiamo.
3. I Comuni possono essere chiamati a concorrere al finanziamento di IAT di cui chiedano una specifica apertura o la proroga.

21. CENTRI VISITATORI



1. L'A.P.T. predispone un piano per la individuazione di siti nei quali ubicare i Centri Visitatori di cui all'art.25 della legge 9/97, avvalendosi della collaborazione della società di consulenza urbanistica, urbanistica e privata, quando effettuata, sulla base di una Convenzione, mediante avviso pubblico e confronto delle proposte tecnico-commerciali (modalità di finanziamento, rapporto col terreno da utilizzare, progettazione, realizzazione del progetto, piano finanziario, servizi da installare e da erogare, programm*a di attività, durata di apertura, personale da impiegare e qualificazione, oggettistica da commercializzare, ecc.).
4. La convenzione deve prevedere anche la disdetta anticipata per serie di ragioni di tutela dell'immagine, per gravi mancanze rispetto allo spirito di servizio pubblico che deve ispirare la gestione e alla correttezza nei riguardi del turista. A questo proposito dovranno prevedersi le modalità di calcolo del valore dei beni inamovibili, e del loro deperimento ai fini del rimborso, del valore del terreno e di quant'altro necessario per ogni singola fattispecie.

22. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R. L.

Il presente Statuto dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Rieti è stato adottato nella seduta del giorno 9 Marzo 1999, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 1.

Trasmesso alla Regione Lazio in data 12 Marzo 1999, con numero 947.

Approvato dalla Regione Lazio con
n.....del.....



10